

**Fornitura di verdure e pesce surgelati per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro genitori e bambini e delle scuole provinciali dell'infanzia con sede nel Comune di Trento.
Approvazione atto aggiuntivo.**

Con il presente atto

TRA

- la dott.ssa Marcella Seppi che dichiara di intervenire in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trento, con sede legale in via Belenzani n. 19, codice fiscale 00355870221, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione, in esecuzione del Decreto sindacale n. 98/2020/05 di data 30.12.2020 prot. n. 306248 (*nel prosieguo, solo Servizio*);

E

- _____, in qualità di legale rappresentante, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'impresa Nordglace s.r.l., con sede legale in _____ via _____ n. ____ - codice fiscale _____ (*nel prosieguo, solo Ente gestore*);

premessso

che il Comune di Trento, con atto n. 921 Rep dd. 23/03/2017, ha affidato all'impresa Nordglace s.r.l. la fornitura di verdure e pesce surgelati per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia, del Centro genitori e bambini e delle scuole dell'infanzia per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 ;

che con successivo atto n. 31 Rep dd. 28/01/2020 è stato prorogato il suddetto contratto per ulteriori due anni dal 01/01/2020 al 31/12/2021;

che nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i servizi di nido d'infanzia e scuola dell'infanzia sono rimasti chiusi all'utenza dal 24/02/2020 al 18/06/2020 con conseguente sospensione dei contratti di fornitura alimentare, tra cui il contratto sopra citato;

che per le motivazioni espresse nella determinazione n. ___/___ di data _____, durante la chiusura dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia è stata disposta la sospensione dei contratti di fornitura alimentare, tra cui il contratto sopra citato, dal 24/02/2020 al 18/06/2020;

che le parti ritengono di recuperare il periodo di sospensione del contratto spostando dal 31/12/2021 al 24/04/2022 la scadenza del contratto medesimo;

che la spesa aggiuntiva presunta per l'ulteriore periodo di fornitura 01/01/2022 – 24/04/2022 è quantificata nell'importo di euro 30.247,65 (oneri fiscali esclusi);

che l'emergenza epidemiologica ha determinato un mutamento delle condizioni preesistenti di mercato e un notevole aumento dei costi rispetto alle condizioni in precedenza pattuite;

che con la nota di data 01/03/2021 (prot. n. 53468) l'impresa Nordglace, ha dato la propria disponibilità a proseguire il contratto fino al 24/04/2022 individuando tali maggiori costi nell'aumento del prezzo di alcuni prodotti e che tali variazioni sono compatibili con le esigenze dell'Amministrazione;

che l'incremento di spesa per tali maggiori costi è quantificata in euro 9.782,29 (oneri fiscali esclusi) per il periodo 01/01/2022 – 24/04/2022;

che pertanto la spesa complessiva presunta, per la proroga del contratto di fornitura di verdure e pesce surgelati per il periodo dal 01/01/2022 al 24/02/2022, sulla base dei maggiori costi previsti, si quantifica in complessivi euro 40.029,94 (oneri fiscali esclusi) ;

che si ritiene di riconoscere all'impresa affidataria gli oneri aggiuntivi conseguenti all'applicazione delle misure previste dal Protocollo salute e sicurezza sopra citato, ai sensi dell' art. 7 ter della L.P. 2/2020 e della delibera della Giunta provinciale n. 726 dd. 29 maggio 2020, per tutta la durata dello

stato di emergenza sul territorio nazionale, e comunque fino al termine dell'eventuale ulteriore proroga della durata dello stato d'emergenza ;

che le parti pertanto condividono l'esigenza di formulare il contenuto delle prestazioni contrattuali per la fornitura di verdure e pesce surgelati per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia, del Centro genitori e bambini e delle scuole dell'infanzia per il periodo 01/01/2022 – 24/02/2022 come da atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti;

tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

stipulano

Art. 1

Il Comune di Trento e l'Ente affidatario, come sopra rappresentato, concordano di apportare e con ciò apportano le seguenti modifiche al punto 4 del contratto di appalto n. 921 Rep dd. 23/03/2017 e punto 1 del contratto di appalto n. 31 Rep dd. 28/01/2020; punto 3 del contratto di appalto (n. 921 Rep dd. 23/03/2017) per la fornitura di di verdure e pesce surgelati per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia, del Centro genitori e bambini e delle scuole dell'infanzia-(acquisto di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale – D.M. 25 luglio 2011) Lotto 4: Verdure e pesce surgelati con quanto di seguito indicato:

punto 4 del contratto di appalto n. 921 Rep dd. 23/03/2017 e punto 1 del contratto di appalto n. 31 Rep dd. 28/01/2020 (Durata dell'appalto) la durata del contratto n. 921 Rep dd. 23/03/2017, prorogata con contratto n. 31 Rep dd. 28/01/2020, è di 5 anni 3 mesi e 24 giorni, con scadenza contrattuale 24 aprile 2022;

Punto 3 (Importo presunto) del contratto di appalto (n. 921 Rep dd. 23/03/2017) la spesa aggiuntiva presunta per periodo 01/01/2022 – 24/04/2022 è quantificata in euro 30.247,65 oneri fiscali esclusi oltre all'incremento dei maggiori costi per una spesa presunta di euro 9.782,29 per periodo 01/01/2022 – 24/04/2022 a seguito del riconoscimento dei seguenti importi su:

- per il Nasello cuore euro 11,31 anzichè euro 8,06 al kg offerto in sede di gara;
- per gli Spinaci foglia euro 7,60 anzichè euro 4,35 al kg offerto in sede di gara;
- per i Fagiolini fini euro 9,35 anzichè euro 6,10 al kg offerto in sede di gara;

per complessivi euro 40.029,94 oneri fiscali esclusi;

Art. 2

Le parti si danno reciprocamente atto che le modifiche di cui sopra:

- rientrano nella clausola di cui all'articolo 4 "Variazioni contrattuali" del Capitolato speciale d'appalto richiamato al punto 4 del contratto n. 921 Rep dd. 23/03/2017, attualmente disciplinate dall'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e dall'art. 27 della L.P. 2/2016 e dal D.Lgs, 50/2016 e s.m.;

- che l'interesse pubblico perseguito con questa variazione integra un'esigenza di dare recuperare la durata originaria di contratti interrotti a causa di condizioni di contesto, sanitarie e normative, cogenti;

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Luogo e data

Per il Comune

La Dirigente Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione

Impresa Nordglace s.r.l.

Il Legale rappresentante